

COMUNE DI UTA
(Provincia di Cagliari)

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
VEICOLI FINO A NOVE POSTI**

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 9 del 21/03/2014.

Modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 28 del 22/07/2014.

Verifica di conformità RAS Assessorato dei
Trasporti in data 02/10/2014 prot. 9481.

Pubblicato all'albo pretorio dal 16/10/2014 al
31/10/2014 (n. 1589).

SOMMARIO

- Art. 1 - Fonti Normative 3
- Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente 3
- Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio 3
- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio 4
- Art. 5 - Numero di titolarità del servizio 4
- Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio 4
- Art. 7 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente 5
- Art. 8 - Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni 6
- Art. 9 - Contenuti del bando di concorso 6
- Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria 7
- Art. 11 - Assegnazione delle titolarità 7
- Art. 12 - Inizio del servizio e pubblicità 8
- Art. 13 - Divieto ad esercitare servizi ad itinerari fissi con onorari e tariffe prestabiliti 8
- Art. 14 - Validità delle autorizzazioni 8
- Art. 15 - Trasferibilità titolarità 8
- Art. 16 - Collaborazione alla guida 9
- Art. 17 - Comportamento del noleggiatore 9
- Art. 18 - Responsabilità del titolare 10
- Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli 10
- Art. 20 - Contachilometri 10
- Art. 21 - Tariffe 10
- Art. 22 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio 11
- Art. 23 - Sostituzione dei veicoli 11
- Art. 24 - Controllo dei veicoli 11
- Art. 25 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap 12
- Art. 26 - Pubblicità, reclami ed esposti 12
- Art. 27 - Vigilanza e sanzioni amministrative 12
- Art. 28 - Sanzioni amministrative pecuniarie 12
- Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione 12
- Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione 13
- Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione 13
- Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento 14

Art. 1 - Fonti Normative

1. Il servizio di noleggio con conducente nel Comune di Uta, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- b) D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- c) D.M. del 20/04/1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- d) Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna);
- e) Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art.1, commi 16-32 (Legge Finanziaria 2008);
- f) Deliberazione Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 (Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente);
- g) Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 (Direttive per l'attuazione della delibera G.R. n. 10/42 del 12/03/2010);
- h) Deliberazione Giunta Regionale n. 25/38 del 01/07/2010 (Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea);
- i) Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 (Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive);

Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è un'attività che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasferimento di persone mediante il noleggio di autoveicoli con conducente. Tale attività necessita di assegnazione di titolarità rilasciata dal Comune, in base al presente Regolamento e alla normativa vigente.

2. E' obbligatoria la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa che devono essere situate all'interno del territorio del Comune di Uta. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la rimessa del veicolo, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

2. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune di Uta, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. È fatta salva l'ipotesi in cui il conducente abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi.

3. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" avente le seguenti caratteristiche: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro del titolare dell'attività.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente.

A tal fine il competente Ufficio comunale predispose un modello di foglio di servizio, curandone altresì la

validazione, al quale si dovranno conformare i titolari del servizio N.C.C..

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, per un periodo di due settimane e successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare per un periodo di cinque anni.

Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità comunale, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

2. La titolarità dell'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

3. Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

4. Ogni titolarità consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.

6. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 50% del numero complessivo di titolarità messe a disposizione dal Comune.

Art. 5 - Numero di titolarità del servizio

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti nel Comune di Uta è fissato attualmente in n. 3 titolarità, come stabilito nella delibera del Consiglio Comunale, n. 74 del 29/07/1993

2. Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;

b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;

c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasposti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;

d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;

e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;

f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;

g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

3. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma 1 e le relative deliberazioni devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale dei Trasporti.

Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15/01/1992 n. 21:
 - a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
 - b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
 - c) i consorzi tra imprese artigiane;
 - d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.
3. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
4. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
7. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
 - b) copia dell'atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
8. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.
9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per ottenere la titolarità all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) avere, al momento dell'avvio dell'attività, a disposizione una sede ed una rimessa, nel Comune di Uta idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

- e) essere, al momento dell'avvio dell'attività, proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
 - g) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - h) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa;
 - j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - k) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - l) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada);
 - m) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

Art. 8 - Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal Comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.
2. Il bando di concorso viene indetto dal Responsabile del Servizio Attività Produttive
2. Ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.
3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 9 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle titolarità deve prevedere:
 - a) il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso, ivi inclusa la dichiarazione di:
 - impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio del comune in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato;

- impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;
- c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) elementi che comportano l'esclusione della domanda;

2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Uta per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità messe a concorso, la Commissione costituita dal Responsabile del Servizio Attività Produttive (che svolge le funzioni Presidente), dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e da un componente dell'Ufficio tecnico Comunale, procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

- a) Titolo di studio:
 - laurea punti 0,75
 - diploma di scuola media superiore punti 0,50
 - licenza media inferiore punti 0,25
- b) Conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute) punti 1,00
- c) Titoli di servizio (per un punteggio massimo di 8 punti):
 - servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente (per ogni anno o frazioni superiori a sei mesi) punti 0,75
 - servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico (per ogni anno o frazioni superiori a sei mesi) punti 0,50

3. Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti a), b), c), d).

4. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- b) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- c) numero familiari a carico;
- d) anzianità anagrafica del richiedente;

In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, si procederà a sorteggio.

5. La graduatoria sarà approvata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, pubblicata per quindici giorni sull'albo pretorio *online* del Comune, e da quel momento immediatamente efficace.

6. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

Art. 11 - Assegnazione delle titolarità

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria comunica l'assegnazione delle titolarità agli interessati, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio, e assegna loro un termine di 120 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (di seguito denominata DUAAP) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 120 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 12 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, entro 60 giorni dalla vidimazione della DUAAP, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.

Art. 13 - Divieto ad esercitare servizi ad itinerari fissi con onorari e tariffe prestabiliti

1. È tassativamente vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
2. Per violazioni al suddetto divieto, il funzionario competente può disporre la revoca.

Art. 14 - Validità delle titolarità

1. Le titolarità del servizio di noleggio hanno la durata normale di anni 10 e sono rinnovabili per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza.
2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

Art. 15 - Trasferibilità titolarità

1. La titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può

essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti. La mancata designazione o il mancato trasferimento nel termine anzidetto, sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima;

Art. 16 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di attività di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare dell'autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dal codice civile.

3. Il titolare che intende avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari deve comunicare all'ufficio comunale competente, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti previsti per la professione.

Art. 17 - Comportamento del noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo, oltre a quanto già previsto dalla specifica normativa, di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- c) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- d) consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- e) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
- f) tenere a disposizione del cliente presso la sede le tariffe praticate e copia del presente regolamento;
- g) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- h) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche delle attività.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito;
- d) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- f) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- h) fumare;

- i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
- j) togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
- k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 18 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - f) essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Art. 20 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 21 - Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Art. 22 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno, posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore:

COMUNE DI UTA

SERVIZIO DI NOLEGGIO

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI UTA

N.C.C.

TITOLARITA' N. ____

Art. 23 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.

2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.

3. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

4. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 24 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive e del Responsabile del Servizio Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità.

Art. 25 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 26 – Pubblicità, reclami ed esposti

1. L'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e indirizzo verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Uta, unitamente al numero telefonico e alla casella di posta elettronica a cui gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti.

Art. 27 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia Locale e agli ufficiali e agenti di tutte le forze di polizia;
2. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n.267/2000 e della legge n.689/1981;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, revoca o decadenza della titolarità.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'attività è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
6. L'interessato potrà presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento all'ufficio che ha emanato il provvedimento.

Art. 28 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione ai sensi del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, con le modalità della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni alle norme di legge o del presente regolamento, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, secondo le disposizioni della Legge 07/08/1990, n.241.
3. Del provvedimento dovrà essere tempestivamente informato il competente ufficio D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri), per la conseguente sospensione della Carta di Circolazione.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:
 - a) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - c) quando l'autoveicolo di noleggio, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta non differenziata a prezzo ripartito o a prezzi prestabiliti;
 - d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
 - g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - i) l'utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
2. Il provvedimento di revoca viene adottato dal Responsabile del Servizio Attività Produttive secondo le disposizioni della Legge 07/08/1990, n.241.
3. Del provvedimento di revoca dovrà essere tempestivamente informato il competente ufficio provinciale D.T.T. per la conseguente revoca della Carta di Circolazione.

Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile dell'Area Amministrativa di emanare il relativo provvedimento, nei seguenti casi:
 - a) quando vengano a mancare al titolare i requisiti previsti nel presente regolamento prescritti per lo svolgimento dell'esercizio;
 - b) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto nel presente regolamento;
 - c) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - d) Per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
 - e) Per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - f) Per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - g) Per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 15 del presente Regolamento.

2. Del provvedimento dovrà essere informato tempestivamente il competente ufficio provinciale D.T.T. per la conseguente revoca della Carta di Circolazione.
3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale dovrà essere informata della sospensione anche motivata del servizio per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi.

Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.